



CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 53 del 20/05/2020 N. Reg. Gen. 166 del 20/05/2020

OGGETTO: SALVAGUARDIA PATRIMONIO BOSCHIVO DAL RISCHIO INCENDI - STAGIONE
ESTIVA 2020

IL SINDACO

CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti vaste aree boscate, nonché patrimoni forestali di particolare pregio, che, nel corso degli anni, sono state costantemente sottoposte a rischio di incendio;

RILEVATO che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenti notevolmente;

RAVVISATO, come spesso, i danni derivanti da incendi boschivi siano di rilevante entità, sia dal punto di vista economico che ambientale e paesaggistico, creando gravi conseguenze per l'intero ecosistema "foresta" rappresentando anche un grave problema per l'incolumità pubblica **vedasi l'enorme perdita di area boscata causata dagli incendi estivi del 2017 e dei successivi dissesti idrogeologici verificatosi con le prime piogge pre autunnali;**

ATTESO che una parte rilevante di questi incendi è causata dall'uso improprio del fuoco, utilizzato per la bruciatura di vegetali, delle stoppie, dei materiali residui connessi all'esercizio delle attività sia agricole che di giardinaggio, nonché dai terreni incolti infestati da erbe;

CONSTATATA pertanto la necessità di vietare l'accensione di fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche lungo strade e nei sentieri che li attraversano, nelle siepi, negli argini, nei fossi, nei terreni agricoli, orti, giardini, parchi pubblici e privati ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di limitare la piaga degli incendi, disporre affinché siano disciplinate le operazioni di incenerimento di qualsiasi residuo vegetale;

RITENUTO altresì necessario, al fine di limitare la piaga degli incendi, procedere a carico dei proprietari di fondi incolti od in genere di aree laterali alle strade pubbliche affinché siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale **ed allontanate compostate e/o incenerite in luogo idoneo ;**

VISTA la legge 21.11.2000, n.353 che all'art. 3 determina le competenze delle Regioni nella lotta contro gli incendi boschivi ed all'art. 4 determina che i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni;

VISTO il D.Lgs. N° 1 del 02/01/2018 Codice della Protezione Civile;

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

VISTO l'art. 29 del D.L. vo n.285/1992 Codice della Strada;

VISTA la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 allegato C) modificato dal D.P.G.R. n. 484/2002 e n. 387/2003;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale;

VISTO l'art. 59 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 54 del Decreto Lgs 18.08.2000, n.267;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 51 del 13.06.2019 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2019";

VISTO il Decreto Legge n° 91 del 24.06.2014. Modifiche all'art. 256-bis del D. Lgs.152/2006

CONSIDERATO che risulta necessaria la salvaguardia del territorio comunale dal rischio incendi

O R D I N A

1. nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2020, all'interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, nei terreni con essi confinanti è vietato accendere fuochi.
2. dal 15 giugno al 30 settembre 2020 è vietato accendere fuochi nei pascoli, in particolare in tutte quelle aree dove il soprassuolo è rivestito da caotico erboso permanente, anche se sottoposto ad intervalli superiori ai 10 anni e/o se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate ad una distanza minima di mt. 20.
3. Nello stesso periodo di cui innanzi, nei boschi e nei pascoli, è vietato usare apparecchi a fiamma o

elettrici, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare e/o lasciare mozziconi di sigaretta accesi o compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

4. E' consentito accendere fuochi all'interno dei boschi e nei pascoli, in deroga ai punti 1, 2 e 3:
 - a. a coloro che per motivi di lavoro soggiornano nei boschi, adottando le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili; il fuoco deve essere acceso strettamente per il periodo necessario al riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille; al termine di tali operazione è fatto obbligo di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
 - b. nelle aree opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate è consentito, altresì, l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna curando in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
5. E' vietato nello stesso periodo di cui ai punti 1 e 2 nei boschi e nei pascoli, compiere tutte quelle attività e ogni altra operazione che possano creare comunque pericolo immediato d'incendio. Si riporta, di seguito, l'elenco delle attività non consentite:
 - a. bruciare i residui di coltivazioni agricole, o di qualsiasi altro rifiuto di origine vegetale derivante dalla pulizia dei terreni, di campi lavorati, da orti, giardini, parchi pubblici e privati, da sfalcio di erba o potatura di piante, dai terreni coperti da vegetazione facilmente infiammabile o da fabbricati destinati a civili abitazioni.
 - b. far brillare mine;
 - c. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - d. usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
6. Nel restante periodo dell'anno è possibile, preventivamente autorizzati dalle competenti autorità, Sindaco e Stazione Carabinieri Forestale di Cava de' Tirreni, accendere fuochi:
 - nei boschi;
 - nei terreni agricoli a distanza inferiore a 50 m. dai boschi stessi;
 - nei pascoli.
7. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento e bruciamento secondo le seguenti modalità :
 - L'abbruciamento è consentito dalle prime ore dell'alba fino alle ore 10:00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto;
 - Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 15 giugno 2020 ed il 30 settembre 2020;
 - La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente comunicate al Sindaco ed a Stazione Carabinieri Forestale di Cava de' Tirreni, competente per territorio.
8. Dal 15 giugno 2020 al 30 settembre 2020 è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.
9. In ogni periodo dell'anno è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale :
 - di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse o gli impianti pubblici presenti (cavidotti pubblica illuminazione, pali e corpi illuminanti, cavidotti energia elettrica e telefonici etc.) o la segnaletica stradale verticale provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
 - di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco.
- 10 In ogni periodo dell'anno è fatto obbligo a tutti i proprietari dei terreni o di aree incolte poste sul

territorio comunale, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti ed evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti ecc., eliminando il rischio inneschi incendi e la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

Le operazioni di cui ai punti 9 e 10 dovranno essere eseguite ad horas.

Fermo restando l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si evidenzia che:

- le violazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 commi 6, 7, e 8 della legge 353/2000, al pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore ad € 10.329,14;
- le violazioni di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) sono punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47 comma 1, lett. b) allegato C della legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996, al pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46;
- le violazioni di cui al punto 10) sono punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lvo 285/92 "Codice della Strada", al pagamento di una somma da € 169,00 a € 679,00 con obbligo della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- le violazioni di cui ai punti 11) e 12) sono punibili con le sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00;

Il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e Carabinieri Forestali di Cava de' Tirreni sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di 60 giorni, ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia della presente è inviata:

1. Comando di Polizia Municipale di Cava de' Tirreni ;
2. Tenenza Carabinieri di Cava de' Tirreni;
3. Stazione Carabinieri Forestali di Cava de' Tirreni
4. Commissariato Polizia di Stato di Cava de' Tirreni;
5. Tenenza Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni;
6. A.S.L. "SA1" U.O.P.C. di Cava de' Tirreni, piazza Eugenio Abbro, 10;
7. Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Salerno;
8. Giunta Regionale della Campania Settore Tecnico Amm.vo Prov.le Foreste -Salerno;
9. Regione Campania Settore Foreste Caccia e Pesca - Centro Direzionale NAPOLI.

IL SINDACO
- Dott. Vincenzo Savalli -

